

## **COMUNE DI TRAPPETO**

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO SETTORE AFFARI GENERALI

Ordinanza Sindacale n°

37

Del 11-07-2022

OGGETTO: Cattura Nr.3 cani randagi

## IL SINDACO

- Considerato che il Sindaco sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile esercita la tutela delle specie animali presenti alla stato libero nel territorio e provvede ai sensi dell'art. 14 comma 1° della Legge Regionale del 3/07/2000 nr. 15, ad attuare tutte le strategie necessarie per fronteggiare il problema dei cani vaganti in ambito urbano e rurale provvedendo direttamente o in convenzione alla cattura degli stessi, al ricovero e al mantenimento presso appositi rifugi;
- Vista l'Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 16/07/2009, la quale riafferma le competenze dei Comuni in materia di randagismo con particolare riferimento alla responsabilità dei Sindaci su cani randagi che insistono nel territorio di competenza;
- Visto il Decreto Assessoriale del 13/12/2007 nr.02825/ servizio 3^ IRV/2007, con il quale sono state emanate delle linee guida riguardanti le competenze di ciascuna figura istituzionale che dovranno garantire il controllo del randagismo nel territorio della Regione;
- Che tra le varie competenze i Comuni dovranno assicurare quanto previsto dalle lettere "b"e "g" del decreto sopra riportato e precisamente: provvedere alla cattura dei cani vaganti o al prelievo dei cani incidentati, feriti o malati, nonché, garantire in assenza di rifugi sanitari pubblici, il servizio di pronto soccorso direttamente o in convenzione con strutture veterinarie autorizzate;
- Vista la comunicazione Prot.llo P.M. n°715 del 08/07/2022 del Comando Polizia Municipale a firma del Isp Capo La Fata G Battista e assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 8774 del 11/07/2022, con la quale si segnala la presenza di n 3 cani randagi presso Lido Casello pericolosi per l'incolumità della gente
- Considerato che il Comune di Trappeto risulta essere sprovvisto di un proprio canile sanitario ,ovvero di apposita convenzione con altro canile sanitario privato o di rifugi di proprietà di Associazioni protezionistiche o animaliste che possono collaborare anche con le istituzioni preposte in progetti di prevenzioni del randagismo;
- Visto l'art. 69 O.R.E.L. che prevede l'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene;
- Ritenuto urgente ed indifferibile provvedere al ricovero dei cani argomento;

\*

## ORDINA

- 1. Il ricovero di nr 3 can I randagi, presso struttura sanitaria abilitata per le necessarie cure e conseguente reimmissione nel Territorio Comunale, previa certificazione rilasciata dal veterinario della medesima struttura.
- 2. Incaricare L'Ufficio Affari Generali per i provvedimenti consequenziali all'adozione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Muncipale li 11/07/2022

SANTO COSENTINO